

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE

N.22

Data: 30.07.2019

OGGETTO: Oggetto: Articolo 175, comma 8, TUEL – Assestamento generale di bilancio 2019- Articolo 193, comma 2, TUEL – Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019. Esame ed approvazione.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 9,40 nella sala Consiliare del Comune, in SEDUTA ORDINARIA in prima convocazione, che è stata partecipata con avviso prot. 3178 del 23.07.2019, risultano presenti i signori consiglieri:

N	Nominativo Consigliere	Presente
1	TARSITANO GIULIO – SINDACO	SI
2	GIGLIO RAFFAELE	SI
3	AMENDOLA ORESTE	NO
4	TERRANOVA NATALE	SI
5	PALERMO GIAMPAOLO	SI
6	ALOIA CRISTINA	SI
7	SALERNO ERCOLINO FRANCESCO	SI
8	RIZZO OSVALDO	SI
9	TARSITANO ANNA MARIA	SI
10	BRUSCO LUIGI RINALDO	SI
11	SPERANZA PASQUALINO	SI
12	IAPICHINO FABRIZIO	NO
13	PALERMO TRANQUILLO MICHELINO	SI
ASSEGNATI 13	IN CARICA N. 13 PRESENTI N. 11	ASSENTI N. 2

CONSTATATO che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, a norma dell'art. 40, c. 5, del Decreto Legislativo 267/00 il Sindaco Avv. Giulio TARSITANO.

PARTECIPA alla riunione, il Segretario Generale Comunale Dott. Umberto GRECO

Enunciato il Punto all'Ordine del Giorno il Consigliere Brusco, a Nome del Proprio Gruppo Consiliare, consegna (affinché sia integralmente riportato a verbale) un intervento scritto esplicativo del voto contrario stante peraltro il parere sfavorevole del revisore su cui il Sindaco consegna all'Assise le Controdeduzioni al predetto parere e da riportare anch'esse al verbale votandole unitamente alla proposta deliberativa.

Intervento del Consigliere Brusco: "Il Gruppo Uniti per Fagnano, preso atto del parere sfavorevole espresso dal Revisore dei Conti e dei rilievi in esso contenuti, in particolare:

- 1) riguardo la variazione capitolo di entrata 3138/1 in aumento doveva essere quantificata in € 4.153,50 e non in € 27.964,50;
- 2) riguardo la variazione in aumento cap.1012/1 e 1014/0 non sarebbero da considerare crediti certi ed esigibili ;
- 3) riguardo, altresì, il cap.3008/3 non sarebbe stata operata alcuna variazione in diminuzione sebbene "nessuna riscossione sarebbe avvenuta e, peraltro, si è ravvisata una discordanza con quanto accertato nelle determinazioni n.78 del Comando di Polizia Locale del 16.12.2017 e n. 48 del 20.07.2017 per un importo complessivo di € 204.324,00 di cui alle suddette determine e quello di € 289.490,0 determinato";
- 4) il Revisore con verbale 13/19 (relativo al conto consuntivo 2018) determinava un disavanzo di gestione di 599.746,20, nonché un saldo finanziario negativo di € 35.616,18.

Rilevato, altresì, che il parere in questione fotografa lapidariamente per l'ennesima volta la situazione di enorme difficoltà dell'Ente, tale da manifestare seri dubbi circa la legittimità della proposta consiliare posta ai voti.

Rilevato, infine, che onestà politica vuole che bisogna dare a Cesare i tarocchi che sono di Cesare e, pertanto, mentre la maggioranza che sostiene l'Amministrazione approverà, così come quest'ultima ha predisposto il riequilibrio, il Gruppo di minoranza Uniti per Fagnano, non potendo non tenere conto dei gravissimi rilievi promossi dall'Organo di Revisione, esprime convintamente voto contrario.

Controdeduzioni del Sindaco. Oggetto: parere dell'Organo di Revisione su verifica degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento generale di cui verbale n.23/2019 del 26.07.2019. Controdeduzioni:-

Le presenti controdeduzioni si rendono necessarie alla luce del parere sfavorevole espresso dal Rag. Suppa, Revisore Unico del Comune di Fagnano Castello, pervenuto sabato 27 luglio 2019, fatto immediatamente protocollare, con verbale di cui all'oggetto.

Al fine di superare il parere sfavorevole dei Revisore Unico si evidenzia quanto segue:

1)Il primo rilievo riguarda la variazione in aumento del capitolo in entrata 3138/1, che a dire del Revisore non trova corrispondenza con la documentazione inviata.

Correttamente è stata prevista la maggiore entrata che il Comune di Fagnano Castello dovrà recuperare agendo nei confronti del Sig. De Vico Domenico, in forza dell'ordinanza n.838 del 14/03/2019 della Corte di Appello di Catanzaro, con la quale è stato accertato che l'Ente doveva pagare in favore del De Vico la somma di € 1.370,00, quindi inferiore alla somma di € 6.128,79 già versata dal Comune di Fagnano Castello. All'uopo con deliberazione della G.C. n.45 del 04/07/2019 è stato conferito all'avv. Michelangelo Sirena l'incarico di agire nei confronti di De Vico Roberto per il recupero della somma di € 4.758,79.

Analoghe considerazioni valutano per la maggiore entrata a seguito dell'ordinanza n.844 del 18/03/2019 della Corte di Appello di Catanzaro, con la quale è stato accertato che i Sig.ri De Vico Roberto e Pollinzi Francesca hanno diritto solo alla somma di € 6.307,00 quindi inferiore alla somma di € 28.222,19 pagata dal Comune di Fagnano Castello. Anche per questa pratica il Comune di Fagnano Castello ha conferito incarico all'avv. Michelangelo Sirena con deliberazione della G.C. n.46 del 04/07/2019 di agire nei confronti di De Vico Roberto e Pollinzi Francesca per il recupero della somma di € 19.052,29.

Conclusivamente, quale maggiore entrata il Comune di Fagnano Castello ha correttamente previsto le somme che i Sig.ri De Vico e Pollinzi devono restituire perché illegittimamente incassate ed oggi indebitamente trattenute, nonché le somme liquidate a titolo di spese legali,

rispettivamente € 1.387,40 oltre accessori di legge, in forza dell'ordinanza n.838/2019 ed € 2.766,00, oltre accessori di legge, in forza dell'ordinanza n.744/2019.

2)Viene contestata la previsione inserita nella variazione di bilancio in merito all'emissione del ruolo per tributi pregressi. In questa contestazione viene richiamato il DPR del 28.01.1988 n.43, indicando il metodo dell'accertamento dei tributi secondo i principi richiamati nel DPR n.43, metodologia questa, precedentemente in uso agli uffici finanziari dei comuni. Forse al Revisore dei Conti sfugge il D.Lgs. 118/2011, con il quale è stata variata la contabilità finanziaria degli Enti Locali. Difatti nel predetto D.Lgs. è previsto un nuovo metodo di accertamento delle entrate così come disposto al punto 3.7.1 dell'allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011, secondo cui: “ Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, **l'avviso di liquidazione e di accertamento**¹, e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo). Per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate. A decorrere dalla data di entrata in vigore di tale principio, le entrate per le quali è già stato emesso il ruolo, ma che non erano state accertate, - ritenendo opportuno, per ragioni di prudenza, procedere all'accertamento per cassa – potranno essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. Ai fini di un'effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell'Attivo circolante (a secondo della data del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziata. A seguito della riscossione di tali crediti si provvede alla corrispondente riduzione del credito cui l'incasso si riferisce iscritto nello stato patrimoniale. L'importo di tali crediti indicato nello stato patrimoniale è pari a 0 se trattasi di crediti di probabile inesigibilità. L'emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate. Le sanzioni e gli interessi correlati a ruoli coattivi sono accertati per cassa. Sono accertati per cassa anche le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi riguardanti tipologie di entrate diverse dai tributi, esclusi i casi in cui è espressamente prevista una differente modalità di accertamento. Nel caso di avvisi di accertamento riguardante entrate per le quali non è stato effettuato l'accertamento contabile **alla data di entrata in vigore del D.Lgs.118/2011**², si procede a tale registrazione quando l'avviso diventa definitivo (sempre se il contribuente non abbia già effettuato il pagamento del tributo). In tal caso l'entrata è imputata alla voce del piano dei conti relativa al tributo considerato riscosso a seguito di un'attività di verifica e di controllo”

3)Nel terzo punto il Revisore richiama la movimentazione di un capitolo non inserito nella variazione di bilancio. Già questo fattore dovrebbe far decadere le motivazioni inerenti al parere negativo espresso. Ma ciò che appare allarmante è la richiesta espressa di una diminuzione della somma accertata. Difatti, non si capisce come possa pretendere in questa sede una variazione in diminuzione di un residuo attivo. È noto che la variazione dei residui possano essere apportate solo e soltanto in fase di riaccertamento dei residui e non nelle variazioni di bilancio. Pertanto, risulta superfluo a parere dello scrivente motivare tale richiesta perché già infondata in linea di principio.

4)Infine si fa riferimento ancora ad un presunto disavanzo constatato dal Revisore in relazione al consuntivo 2018, ma che, come già motivato più volte, non sussiste e, pertanto, non si ritiene di dover approfondire tale contestazione.

P.Q.M.

Voglia il Consiglio Comunale approvare il punto all'o.d.g. superando il parere sfavorevole dell'Organo di Revisione.Fagnano Castello lì 29.7.2019 Il Sindaco Avv. Giulio Tarsitano.

¹Modifica prevista dal decreto ministeriale 4 agosto 2016

²Modifica prevista dal decreto ministeriale 4 agosto 2016

Terminata la discussione si procede, quindi, a due distinte votazioni per alzata di mano: una per l'atto con le controdeduzioni al parere del revisore, l'altra per la sua immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "Articolo 175, comma 8, TUEL – Assestamento generale di bilancio 2019- Articolo 193, comma 2, TUEL – Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019. Esame ed approvazione", munita in calce del Parere Favorevole del Servizio Finanziario ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'Allegato Parere Sfavorevole del Revisore dei Conti, formulato con Verbale n. 23 del 26 luglio 2019 acquisito in data 27 07.2019 al protocollo comunale al N. 3260;

Viste le Allegate Controdeduzioni della Maggioranza, al suddetto parere;

Ritenuto di approvare, pertanto e da quanto precede, integralmente e senza modifiche il suddetto atto;

Visto il Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche;

Visti lo Statuto ed i Regolamenti Comunali;

Viste le altre norme in materia;

con Voti 8 Favorevoli e 3 Contrari (Brusco, Palermo e Speranza), espressi dai Presenti per Alzata di Mano

DELIBERA

Di approvare, per i motivi esposti in premessa, l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "Articolo 175, comma 8, TUEL – Assestamento generale di bilancio 2019- Articolo 193, comma 2, TUEL – Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019. Esame ed approvazione";

Indi,

con Successivi Voti 8 Favorevoli e 3 Contrari (Brusco, Palermo e Speranza), espressi dai Presenti per Alzata di Mano

DELIBERA

Di dichiarare la Presente Deliberazione Immediatamente Esecutiva, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche.



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

<http://www.comune.fagnanocastello.cs.it/>

PEC: protocollo@pec.comune.fagnanocastello.cs.it

PROPOSTA DI DELIBERA DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Articolo 175, comma 8, TUEL – Assestamento generale di bilancio 2019- Articolo 193, comma 2, TUEL – Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019. Esame ed approvazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 15 Aprile 2019 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021, esecutivo ai sensi di legge;

Visto l'articolo 175 comma 8 del D.lgs. 267/2000, per il quale: “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;

Dato atto che, in attuazione di quanto sopra, il Servizio Finanziario ha provveduto ad effettuare la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri stabiliti dalle norme contabili per la copertura delle spese correnti e in conto capitale, e il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 707-732 della L. n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016);

Visti in particolare i commi da 3 a 5-quinquies del citato articolo 175 del TUEL, che disciplinano le competenze delle variazioni degli stanziamenti di bilancio;

Viste le richieste di variazione di bilancio pervenute da vari servizi dell'Ente;

Rilevata la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione 2019-2021, al fine di adeguare gli stanziamenti alle effettive necessità connesse all'attività amministrativa, si ritiene di procedere con le opportune variazioni, dettagliate nell'allegato 1);

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato;

Dato atto che a seguito dell'istruttoria compiuta dal Servizio finanziario è stata verificata la congruità dell'attuale stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità;

Visto inoltre l'articolo 193 comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per il quale: "Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui";

Considerato che, in sede della ricognizione operata ai sensi del comma precedente, è emerso quanto segue:

- sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato articolo 194, che sono stati opportunamente previsti nella presente variazione;
- gli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 2019-2021 sono stati tenuti sotto costante controllo, operando le correzioni rese indispensabili a seguito dei mutamenti di ordine normativo e delle segnalazioni dei responsabili dei servizi, correzioni che si sono concretizzate dal punto di vista contabile-amministrativo in variazioni di bilancio, tutte rispettanti il principio del pareggio;
- la gestione di competenza relativa alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presenta una situazione di equilibrio, come risulta dall'allegato 2) alla presente deliberazione;
- la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire: un'adeguata liquidità volta a evitare o contenere l'utilizzo delle anticipazioni di cassa; il rispetto dei vincoli imposti dal pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 707-732 della L. n. 208/2015; l'esigenza di dar corso in modo tempestivo ai pagamenti, conformemente alla normativa vigente;

Ritenuto che il proposto atto sopperisce, in modo adeguato alle circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

Visto il Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche;

Visto lo Statuto ed i Regolamenti Comunali Vigenti;

Viste le Altre Norme in Materia;

Esprimendo, contestualmente ed ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche, Parere Favorevole di Regolarità Tecnica e Contabile;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 175, comma 8 del TUEL, è stata effettuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
2. **di apportare** al bilancio di previsione 2019-2021, per le motivazioni rappresentate in premessa, le variazioni riportate nell'allegato 1), che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
 - alla data odierna, risultano rispettati gli equilibri di bilancio e, sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, l'esercizio in corso si concluderà mantenendo la gestione in condizione di pareggio;
 - risultano debiti fuori bilancio conosciuti o conoscibili, che sono stati opportunamente previsti nella presente variazione;
 - alla data odierna, risulta rispettato il pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 707-732 della L. n. 208/2015; le proiezioni al 31 dicembre consentono inoltre di prevedere il rispetto dei vincoli di legge;
4. **disporre** che il presente atto venga trasmesso al Revisore dei Conti per il prescritto parere;

5. **disporre** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni;
 6. **di trasmettere** copia del presente atto, mediante notifica, al Tesoriere Comunale;
- Fagnano Castello, 17 luglio 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott.ssa Cristina Aloia

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO
Avv. Giulio TARSITANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Umberto GRECO

La pubblicazione all'Albo pretorio on-line è iniziata in data odierna, e durerà quindici giorni consecutivi annotata al n. _____

Data _____

IL DIPENDENTE INCARICATO

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>E' divenuta esecutiva, perché:</p> <p><input type="checkbox"/> è stata dichiarata immediatamente eseguibile;</p> <p><input type="checkbox"/> sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza richiesta di controllo.</p> <p>Data _____</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.1 Avv. Raffaele GIGLIO</p>	<p>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal _____ al _____ senza che sia pervenuta richiesta di controllo.</p> <p>Data _____</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.1 Avv. Raffaele GIGLIO</p>
--	---

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione sul sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Comune di Fagnano Castello (CS) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.